



**Partners associati:**  
 Mantovani Dott. Rag. Sergio  
 Scaini Rag. Andrea  
 Mantovani Dott. Rag. Michele  
 Mantovani Rag. Matteo  
 Scaini Dott. Fabio  
 Vecchi Rag. Cristina

**Professional partners:**  
 Arveti D.ssa Nives  
 Camprotrini Rag. Barbara  
 Lodigiani Rag. Angelo  
 Mondadori Rag. Mara  
 Monesi Rag. Arianna  
 Olivetti Dott. Marcello  
 Pinzetta D.ssa Luisa  
 Scassa D.ssa Sara  
 Sega D.ssa Barbara  
 Barretta Dott. Stefano  
 Freddi D.ssa Katia

Mantova – Palazzo Magni  
 Via Acerbi 35  
 Telefono 0376369448 224070/1  
 Telefax 0376/369449  
 Codice fiscale e P. IVA 01681060206  
 Email: [stumant@mantovaniassociati.it](mailto:stumant@mantovaniassociati.it)  
 PEC: [stumant@legalmail.it](mailto:stumant@legalmail.it)  
 Sito: [www.mantovaniassociati.it](http://www.mantovaniassociati.it)

**Mantovani & Associati**



Studio Professionale Certificato ISO  
 9001:2015 per le procedure relative a:

- Progettazione ed erogazione di:
  - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
  - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
    - Operazioni societarie straordinarie,
    - Predisposizione ed analisi di bilanci,
    - Sistemi contabili e finanziari,
    - Valutazione di aziende,
    - Diritto societario.
  - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
  - Servizi amministrativi;
- Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti
- Erogazione di servizi di revisione legale di società

Responsabile Sistema Qualità  
 RAG. ANDREA SCAINI



Certificato n° 50 100 3610 - Rev. 005



## CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO

**Anno 2020 n. 19**

**Rif. Ns. circolare n. 17/2020**

**Note di variazione: chiarimenti recenti  
 interPELLI**



Facendo seguito alla nostra Circolare n. 17/2020, occorre segnalare che nel corso del mese di Febbraio l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato ben tre documenti in materia di note di credito, di cui si offre sintesi commentata:

<p style="text-align: center;"><b>DETRAZIONE PER VARIAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE</b> <i>Interpello Ag. Entrate 7.02.2020, n. 33</i></p>	<p>⇒ L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di diminuzione dell'ammontare imponibile in seguito all'emissione di una fattura, per portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione è necessario che siano state attuate procedure esecutive individuali o concorsuali e si siano rilevate infruttuose. Non è quindi sufficiente il mero avvio delle stesse.</p>
--	---

### **Risposta ad Interpello n. 33 del 2020 – Note Credito per mancati pagamenti**

La Risposta riprende quanto già precisato con la Circolare n. 77 del 2000 e cioè che la Nota di credito può essere emessa, in caso di fallimento del cliente, solo se preliminarmente la azienda possa dimostrare la partecipazione (Insinuazione) alla procedura che costituisce il presupposto che legittima, in astratto, il creditore alla variazione in diminuzione.

Più in generale la risposta evidenzia come il diritto alla variazione sia subordinato alla "infruttuosità" delle procedure esecutive individuali o concorsuali, e non al mero avvio delle stesse.

Con diversi documenti di prassi (cfr. per tutti la citata circolare n. 77/E del 2000 e la circolare n. 8/E del 7 aprile 2017) l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che la condizione di infruttuosità della procedura concorsuale si realizza alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto finale oppure, in assenza, di quello per opporre reclamo contro il decreto di chiusura del fallimento.

<p style="text-align: center;"><b>NOTA DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE</b> <i>Interpello Ag. Entrate 10.02.2020, n. 43</i></p>	<p>⇒ L'Agenzia delle Entrate ha affermato che, in seguito all'emissione di una nota di variazione in diminuzione, non è possibile detrarre alcuna parte dell'Iva versata in sede di definizione agevolata, né di dedurre la differenza della stessa dal reddito d'impresa, poiché il diritto di rivalsa, ammesso dall'art. 60 D.P.R. 633/1972, è un diritto speciale, sicché "anche in presenza di tutte le condizioni necessarie a rendere il diritto potenzialmente esistente", la rivalsa operata ai sensi del medesimo articolo "ha natura di istituto privatistico, inerendo non al rapporto tributario ma ai rapporti interni fra i contribuenti".</p>
---	--

### **Risposta ad interpello n. 43 del 2020 – Note Credito in caso di accertamenti IVA**

La Risposta conferma l'impossibilità per un contribuente che abbia transato i rapporti con la Agenzia delle Entrate in materia di IVA erroneamente addebitata di emettere Nota di Credito nei confronti dei Clienti.



**EMISSIONE  
DELLA NOTA  
DI VARIAZIONE  
IN DIMINUZIONE**

*Princ. dir. Ag. Entrate  
14.02.2020, n. 5*



- Secondo l'Agenzia delle Entrate, al verificarsi di uno dei presupposti per l'emissione della nota di variazione in diminuzione ai fini Iva, per effetto del richiamo all'art. 19 D.P.R. 26.10.1972, n. 633, contenuto nell'art. 26 del medesimo decreto, il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione Iva relativa all'anno in cui il diritto è sorto e alle condizioni esistenti al momento da cui si può esercitare il diritto medesimo.
- La nota di variazione, emessa entro il suddetto termine, legittima l'emittente alla detrazione della relativa Iva, originariamente addebitata per rivalsa, ed obbliga il ricevente alla registrazione della stessa, ai sensi dell'art. 26, c. 5 D.P.R. 633/1972.

**Principio di diritto n. 5 del 2020 – Termine per la emissione delle Note di Credito**

Con la pubblicazione di questo principio di diritto la Agenzia prende di nuovo posizione sul termine ultimo per emettere le Note di Credito che coincide con quello della possibilità di esercitare la detrazione dell'IVA e cioè entro la dichiarazione annuale IVA dell'anno in cui è maturato il diritto alla emissione della Nota di Credito.

Come noto, qualora non venga emessa (elettronicamente) la Nota Credito entro la fine del mese di Dicembre dell'anno in cui è sorto il diritto (reso merce, procedure di riscossione infruttuose ecc.), il recupero dell'IVA accreditata con documento trasmesso nell'anno successivo diviene particolarmente onerosa in quanto va tolta dalla liquidazione periodica dell'anno successivo relativa al periodo di emissione e va registrata in un registro sezionale per potere essere detratta nella dichiarazione relativa all'anno di maturazione del diritto alla detrazione.

Operare in modo di verso significa perdere il diritto alla detrazione dell'IVA esposta nella Nota Credito.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

**Studio Mantovani & Associati s.s.**

Dr. *Sergio Mantovani*